

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, MERENDA

Presentata il 19 dicembre 1969

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge che intendiamo proporre alla vostra attenzione, trova fondamento in un complesso di considerazioni che ne rendono quanto mai opportuno l'esame e l'approvazione.

È necessario premettere che il Ministero dell'interno, con decreto-legge n. 109 dell'11 settembre 1945 indiceva un concorso per la ammissione di 68 sottotenenti nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dagli ufficiali di complemento delle armi combattenti ed in possesso di laurea. Benché nel bando di concorso non fosse stata richiesta una dichiarata, esplicita rinuncia al grado rivestito nella forza armata di provenienza (come è previsto invece all'articolo 10 negli attuali annuali bandi di concorso per l'ammissione all'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza), gli ufficiali vincitori del concorso, tutti ex combattenti e pertanto già in possesso di un grado, iniziavano la carriera nella pubblica sicurezza (forza armata dello Stato) con la retrocessione al grado di sottotenente.

Inoltre, mentre, come ampiamente riconosciuto in fatto ed in diritto, in tutte le amministrazioni militari dello Stato ove, per l'immissione venga espressamente richiesta una laurea, i dipendenti laureati considerati elementi specializzati, percorrono una carriera

che si svolge a ritmo più veloce rispetto a coloro che sono forniti soltanto di diploma (vedi ufficiali medici, ufficiali ingegneri, giustizia militare, ecc.); nessun vantaggio ha apportato il titolo di studio universitario agli ufficiali in questione i quali hanno dovuto sostare circa otto anni nel grado di tenente prima di essere promossi capitani e circa sette anni nel grado di capitano prima di raggiungere il grado di maggiore.

Si verificava invece che a tutti gli altri ufficiali di varia estrazione e provenienza, immessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza in forza di leggi varie, perfino da amministrazioni civili, veniva ricostruita la carriera militare riconoscendo i gradi precedentemente rivestiti nelle amministrazioni di provenienza, accorciando così i tempi di percorrenza nei vari gradi, per cui ufficiali laureati, ex combattenti, retrogradati ed immessi a seguito di regolare concorso, venivano scavalcati dai contingenti venuti a far parte del Ministero dell'interno, successivamente e delle più svariate amministrazioni statali.

La sintetica narrazione de burrascosi trascorsi nelle travagliate file degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non tende, ovviamente rivangare il passato allo scopo di danneggiare coloro che sono riusciti ad ottenere un giusto rico-

noscimento dei diritti precedentemente acquisiti presso le altre amministrazioni dello Stato, ma a far sì che gli stessi benefici vengano estesi anche alla benemerita categoria degli ufficiali del corpo, laureati ed ex combattenti, del concorso del 1945, che, a causa degli eventi bellici, hanno iniziato tardivamente la carriera delle armi nella pubblica sicurezza, sono stati costretti a rinunciare ai gradi già acquisiti nelle forze armate di provenienza, non hanno ricevuto alcun vantaggio dal titolo universitario richiesto, ed infine hanno dovuto ripercorrere eccessivamente a rilento la scala gerarchica per raggiungere i gradi cui sono in possesso: sono stati in tal modo denigrati i principi di equità sanciti dall'articolo 3 della Costituzione italiana, tra ufficiali appartenenti allo stesso corpo fino ad oggi immeritatamente riconosciuti e che hanno creato un irrefrenabile stato di demoralizzazione.

Motivi di ordine morale e di giustizia non possono avallare la sperequazione venutasi a

creare con la discriminazione avvenuta tra ufficiali che hanno avuta ricostruita integralmente la carriera, con i conseguenti vantaggi morali e materiali e coloro che, pur non demeritando, l'hanno avuta costantemente ostacolata.

Poiché, inoltre, tra i predetti ufficiali, circa la metà ha ormai superato il mezzo secolo di età, ed anche con l'invocata ricostruzione di carriera, non riuscirebbe, in aderenza alle vigenti norme per l'avanzamento, ad ottenere un grado superiore a quello in atto rivestito, si rende opportuno colmare anche tale lacuna, così come è stato fatto per altre categorie, conferendo la promozione al grado superiore a quello in atto rivestito, un giorno prima del collocamento in congedo per limiti di età o per infermità dipendenti da causa di servizio.

Per le considerazioni su esposte confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno prendere in esame ed approvare l'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è aggiunto il seguente comma:

« Agli ufficiali del ruolo ordinario, provenienti da arma combattente e laureati, di cui decreto-legge 11 settembre 1945, n. 109, viene ricostruita la carriera fino al grado attualmente rivestito, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'arma di provenienza, ed i successivi gradi al compimento di cinque anni dalla precedente promozione. Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

Nelle more dell'attuazione della presente legge, agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che cessino dal servizio per limiti di età e di servizio ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, è conferita la promozione al grado superiore a quello rivestito con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.